COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 34 DEL 27/11/2026

OGGETTO:
DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DELLA BALMA

Vista la richiesta pervenuta in data 26 novembre 2026 al protocollo numero 5809/2026 in cui si rappresentava la necessità di vietare il transito veicolare e pedonale sulla via Della Balma (ponte di collegamento alla località spiaggetta) e della strada interpoderale che costeggia il torrente Chisone, per consentire le operazioni di riparazione in urgenza delle tubature del metanodotto, dalle ore 08.00 del 01/12/2026 e così sino alla fine dei lavori,

Attesa altresì la necessità di riservare un'apposita area in adiacenza al cantiere sul ponte anzidetto per consentire il deposito dei materiali e di tutti i mezzi tecnici necessari alle lavorazioni, alla messa in sicurezza o atti a garantire la prosecuzione del servizio di distribuzione del gas tale per cui si rende necessario riservare uno spazio adeguato a monte ed a valle del ponte stesso nel periodo sopra indicato;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il sopralluogo effettuato dal Servizio Polizia Locale congiuntamente al richiedente, all'assessore competente dal quale è emersa l'impossibilità di garantire il transito veicolare date le caratteristiche della strada in oggetto pur garantendo il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità in corrispondenza dell'area oggetto di occupazione;

Atteso che non è possibile garantire l'accesso alle proprietà ubicate sulla via oltre all'area interessata dal cantiere;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Il transito e la sosta di veicoli e pedoni sulla strada indicata in oggetto sono temporaneamente vietati come segue:

dalle ore 08.00 a fare data dal martedì 01/12/2026 sino alla conclusione dei lavori è vietato il transito veicolare e pedonale sulla Via Della Balma in località " Ponte per localita' Spiaggetta" dal ponte sino al limite del cantiere in modo da garantire le condizioni di sicurezza così come

individuato dai tecnici di Metanodotto Alpino presenti sul posto è altresì interdetto il transito a veicoli e pedoni sulla e della strada interpoderale che costeggia il torrente Chisone;

dalle ore 08.00 a fare data dal martedì 01/12/2026 sino alla conclusione dei lavori è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli abusivi sulla Via Della Balma in località " Ponte per localita' Spiaggetta" dal ponte sino al limite del cantiere in modo da garantire le condizioni di sicurezza così come individuato dai tecnici di Metanodotto Alpino presenti sul posto ;
nella zona delimitata è altresì vietato lo stazionamento dei pedoni ad eccezione del personale tecnico addetto;

dal divieto sono esclusi i mezzi delle ditte incaricate delle lavorazioni e a servizio del personale tecnico;
la ditta incaricata dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità e potrà, allorquando ritenuto possibile dal Responsabile del Cantiere, consentire il transito di eventuali pedoni;

2. Il personale dell'Ufficio tecnico, in collaborazione con i richiedenti, con la presente ordinanza sono incaricati dell'apposizione della segnaletica stradale, ai fini di rispettare le norme del codice della strada ed il relativo regolamento sopra richiamato.

3. Il personale dell'Ufficio tecnico, in collaborazione con i richiedenti, ha altresì l'onere di avvisare, con idonea informativa scritta, in maniera progressiva, **almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dell'occupazione**, dell'effettiva interdizione al traffico nel tratto di strada adducente alle medesime, avendo particolare riguardo a presegnalare la chiusura all'imbocco della strada a monte ed a valle.

4. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

5. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, ovvero in relazione alla natura dei segnali apposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero può essere proposto ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

6. A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nella persona del Sindaco pro-tempore.

7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, 27/11/2026

Il Sindaco
Michel Bouquet
(f.to in originale)